

Verbale di Assemblea Straordinaria e Statuto di associazione non riconosciuta ETS

Esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 18/05/2023, in Atri, Via San Francesco numero 8, si sono riuniti in assemblea straordinaria in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, i seguenti sigg.:

- **Michelangelo Brandimarte**, nato ad ATRI (TE) il 18/11/1981, C.F: BRNMHL81S18A488J
- **Claudia Pantalone**, nata a Pescara il 09/08/1982. C.F: PNTCLD82M49G482B
- **Claudio Bollini**, nato a Giulianova il 30/09/1982, C.F.: BLLCLD82P30E058D
- **Rossana La Sorda**, nata a Chieti il 10/11/1977. C.F: LSRRSN77S50C632J

per deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. aggiornamento dello statuto al fine di far risultare i requisiti per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore (RUNTS) così come da richiesta di modifica pervenuta in sede di iscrizione (pratica 778641)
2. deliberazioni successive e conseguenti

Assume la Presidenza per designazione unanime degli intervenuti il Sig. Michelangelo Brandimarte e invita la Sig.ra Pantalone Claudia ad assumere le vesti di Segretaria.

Il Presidente constata e dà atto che:

- sono presenti numero 4 (quattro) soci fondatori come da foglio presenze che si allega;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto vigente;
- che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ai sensi degli artt. 10 (dieci) e 11 (undici) dello statuto vigente e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, constatato che tutti i presenti sono informati circa l'ordine del giorno, invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera:

1. di modificare la denominazione sociale dell'Associazione in "NEMO PROJECT – ETS" al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore (RUNTS)
2. di evidenziare, nell'ambito dello Statuto, all'articolo 2 (due), che l'Associazione perseguirà scopi di Solidarietà Sociali rientranti nella categoria di cui all'art. 5, comma 1 lett. i)
3. di definire, all'articolo 2 (due) ultimo comma, l'ambito di attività dell'associazione esteso all'intero territorio italiano;
4. di prevedere all'articolo 22 (ventidue) la possibilità dell'approvazione del rendiconto annuale entro il giorno trenta del mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale;
5. di approvare il nuovo testo dello Statuto comprensivo delle suddette modifiche e con tutte le clausole richieste dalle normative per l'iscrizione nel detto registro (in particolare artt. 2, 4, 8, 12, 13, 24)

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.00

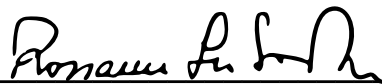
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



FOGLIO PRESENZE

- Michelangelo Brandimarte 
- Claudia Pantalone 
- Claudio Bollini 
- Rossana La Sorda 

STATUTO

ART. 1 -Denominazione Sede e durata

1. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e' costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione avente la seguente denominazione: NEMO PROJECT - ETS con sede legale in Atri (TE) Via San Francesco 8 e l'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.
2. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 2 -Scopo e oggetto dell'associazione

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti associative che svolgono attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
2. Oggetto e scopi dell'Associazione sono:
 - 1 organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
 - 2 diffondere la cultura nel mondo giovanile;
 - 3 ampliare la conoscenza della cultura musicale, storica, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - 4 proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
 - 5 diffondere la cultura e l'insegnamento del sapere artistico;
 - 6 essere un punto di riferimento per musicisti e artisti in genere, spinti dalla voglia di esplorare un proprio linguaggio artistico;
 - 7 promuovere artisti ed eventi culturali che hanno uno spiccato senso di innovazione con ogni mezzo disponibile.
3. L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
 - attività culturali: concerti, rassegne, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni, realizzazione di cd o documenti multimediali, lezioni, mostre d'arte, gite.
 - attività di formazione: corsi di musica, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, laboratori temporali.
 - attività editoriale: pubblicazione di dischi, di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, siti web, giornali anche on-line;
 - attività socio-economiche: la redazione e attuazione di progetti di sviluppo in ambito sociale ed economico
 - Rassegne e manifestazioni culturali a premi.
4. Per i suoi scopi, l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.
5. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri

e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS

6. L'attività dell'associazione si svolgerà secondo gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni nazionali – regionali o provinciali alle quali l'associazione aderisce.

7. L'attività dell'associazione si realizza e sviluppa principalmente nel territorio italiano.

ART. 3 -Soci

1. I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.
2. La partecipazione all'Associazione è vincolata al versamento della Quota Annuale, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.
3. Il numero dei soci è illimitato ed è esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
4. A tutti i soci fondatori, onorari e ordinari spetta il diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie su qualunque argomento.

ART. 4 -Adesione all'associazione

1. La domanda di ammissione all'Associazione, accompagnata dal versamento della quota associativa, deve essere debitamente compilata su apposito modulo, anche online, e sottoscritta dal richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. La deliberazione del Consiglio Direttivo è inappellabile.
2. La qualità di socio può venir meno ai sensi e nei limiti di quanto indicato all'art. 24 del c.c..
3. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio.
4. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale diniego deve essere motivato dal Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti, anche in modalità online e/o da remoto. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.

ART. 5 -Categorie di soci

1. Sono previsti i seguenti tipi di soci:
 - fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo. Sono esonerati dal versamento delle quote annuali, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali;
 - onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento delle quote annuali, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali.
2. La qualifica di socio onorario è attribuita, solo all'unanimità, dal Consiglio Direttivo.
- ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi suddetti. Si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

ART. 6 - Volontari e lavoratori

1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti, lavoratori occasionali e di volontari.

ART. 7 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.

2. I Soci hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.
3. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.
4. I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

ART. 8 - Doveri dei Soci

1. La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di azione legale contro l'associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.
2. Inoltre i soci hanno il dovere di:
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
 - pagare annualmente la quota associativa annuale alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci. L'omesso versamento della quota associativa alla scadenza annua e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio. La scadenza annua è fissata in ogni modo al 31 dicembre di ogni annualità. La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

3. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del Socio

1. Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, al Segretario. Il recesso ha effetto immediato.
2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.
3. Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

Il Consiglio direttivo può radiare il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di lui.

Indipendentemente da quanto sopra, in caso di mancato versamento della quota associativa alla scadenza annua, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio direttivo e senza necessità alcuna di notifica della radiazione. A tal fine il Presidente, provvede ad annotare nell'apposito *Libro dei Soci* a radiazione dello stesso.

Nel caso di indisciplina o condotta scorretta ripetute da parte dei Soci, il Consiglio Direttivo, su richiesta di intervento da parte dell'Assemblea, applica nei loro riguardi la sospensione temporanea o la radiazione senza rimborso delle quote sociali.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci radiati possono ricorrere contro la decisione nella prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

4. L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
Assemblea dei Soci,
Consiglio direttivo,
Presidente,
Segretario,
Tesoriere,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito. Non è ammesso il cumulo di cariche.

ART. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto. I Soci senza diritto di voto possono assistere alle riunioni dell'Assemblea.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori. Tale può contenere anche la sola indicazione che la riunione possa svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità di indicare apposito link, che può essere comunicato in un secondo tempo.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. La riunione assembleare può essere svolta sia esclusivamente in un luogo fisicamente determinato, che esclusivamente online, che in modalità mista.
6. In caso di svolgimento delle riunioni delle assemblee e degli altri organi collegiali mediante mezzi di telecomunicazione non sarà necessaria la compresenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo.
7. Competenze dell'Assemblea sono:
 - 1 nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - 2 approva in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
 - 3 delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
 - 4 approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;
 - 5 delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - 6 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - 7 approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
 - 8 delibera in via definitiva sull'importo della quota associativa annuale e sui contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;
 - 9 delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 -Validità Assemblee

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto al successivo comma 4 è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.
2. Ciascun Socio ha diritto ad 1 (un) voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'Assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

ART. 13- Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - per i primi cinque anni di vita dell'Associazione dai soci fondatori;
 - successivamente a tale periodo da 3 membri, di cui due designati dai Soci Fondatori, finché ve ne saranno in vita, ed uno eletto dall'Assemblea fra i propri componenti. È presieduto dal Presidente. Dura in carica per 3 anni e può essere rieletto.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.
4. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo a) approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea; b) elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea; c) delibera in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea; d) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione; e) si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci; f) stabilisce gli importi delle quote annuali delle categorie dei soci; g) provvede sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ART. 14 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica per 3 anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.
4. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte

collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

ART. 15 -Segretario

1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico; b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e.mail ed i numeri telefonici.
4. Il Segretario e' il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 16 -Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione.
3. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente.
4. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti qualora nominato.
5. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 17 -Organo di Controllo

1. La nomina dell'organo di controllo anche monocratico o del revisore legale dei conti è obbligatoria ai sensi degli artt.30 e 31 del DLGS 2.7.2017 n.117, esclusivamente nei casi in cui per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti sotto indicati o quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 DLGS n.117 citato.
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate : 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio : 5 unità.L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.
2. Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.
3. Spetta al Revisore dei Conti in qualità di organo di controllo l'esame dei rendiconti preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal Tesoriere, la presentazione all'assemblea di una relazione sui rendiconti stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

ART. 18 - Quota Annuale

1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (prima "Quota Annuale").
2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio successivo al primo nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").
3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Annuale,

nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o la parte, e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

ART. 19 - Patrimonio Iniziale

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 200,00.

ART. 20 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

ART. 21- Risorse economiche

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - beni, immobili e mobili;
 - contributi;
 - donazioni e lasciti;
 - rimborsi;
 - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - ogni altro tipo di entrate compatibili con la Normativa Vigente
2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
3. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
4. L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.
5. Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività' statutaria.
6. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.
7. È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.

ART. 22 - Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio

di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, vistati dal Revisore dei Conti, qualora nominato, ed approvati dal Consiglio Direttivo, depositati e consultabili presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva con le maggioranze previste nel presente Statuto.
3. Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 23 - Libri dell'Associazione

1. L'Associazione tiene i libri prescritti dalla Normativa Vigente

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia.ù

ART. 26 – Marchio

Il marchio dell'Associazione è di esclusiva titolarità dell'Associazione. Il marchio potrà essere utilizzato da altri soggetti, solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio Direttivo e secondo le modalità previste dalla relativa delibera.

ART. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

Studio Caneloro - Alessandra B

Da: <dp.Pescara@pce.agenziaentrate.it>
Data: lunedì 22 maggio 2023 11:37
A: <studiocaneloro1srl@pec.it>
Oggetto: NOTIFICA PROTOCOLLAZIONE MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ENTRATE.AGEDP-PE.REGISTRO UFFICIALE.42702.22-05-2023-I

Gentile utente, il messaggio di posta elettronica certificata da lei inviato il 19-05-2023 - 16:02 all'indirizzo PEC dell'Agenzia delle entrate dp.Pescara@pce.agenziaentrate.it con oggetto REGISTRAZIONE statuto (integrazione richiesta dal RUNTS) - ASSOCIAZIONE NEMO PROJECT (C.F: 01839230677) e' stato ricevuto da DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA e protocollato in data 22-05-2023 sul registro: REGISTRO UFFICIALE con il numero 42702.

22/05/2023